

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER RIPARTIZIONE E RIMBORSO SPESE
PER MANTENIMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FONDI**

L'anno _____ il giorno del mese di _____ nella sede del Comune di Fondi,
tra

- Comune di Fondi, rappresentato da.....
- e
- Comune di Campodimele, rappresentato da.....;
- Comune di Lenola, rappresentato da.....;
- Comune di Monte San Biagio rappresentato da.....;
- Comune di Sperlonga rappresentato da.....

PREMESSO CHE

- con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/2011, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 156, il Governo aveva stabilito la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi;
- la normativa citata espressamente all'art. 3, comma 2, del D. LGS 156/12, prevedeva che gli Enti Locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi degli uffici soppressi, anche consorziati tra loro, potevano richiedere il mantenimento degli Uffici del G.d.P. con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione degli Enti medesimi;
- con verbale del 01/10/2012 i Comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Campodimele hanno deciso di presentare al competente Ministero di Giustizia formale istanza congiunta per il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, sopportandone i relativi costi di funzionamento ivi compreso il personale amministrativo;
- nel suddetto incontro i citati Comuni hanno altresì deciso che le spese necessarie al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace vengono sostenute e anticipate dal Comune di Fondi e successivamente ripartite tra i Comuni interessati;
- con nota prot. n. 21535 del 29/04/2013 i Comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Campodimele hanno avanzato formale istanza al Ministero di Giustizia per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace territoriale, alle condizioni indicate nel richiamato verbale del 01/10/2012 e riportate nella stessa istanza sottoscritta congiuntamente da tutti i predetti Enti;
- il Ministero di Giustizia ha accolto favorevolmente la suddetta istanza;
- il Comune di Fondi, come espressamente previsto nel citato verbale del 01/10/2012 e successiva richiesta congiunta al Ministero di Giustizia, ha sostenuto e anticipato tutte somme necessarie al mantenimento del citato Ufficio giudiziario, con riserva di ripartire tra tutti i comuni sottoscrittori della richiesta al Ministero;
- più volte il Comune di Fondi, mediante richiesta scritta, per le vie brevi e in apposite riunioni, ha rappresentato la necessità di condividere e formalizzare atto con cui definire le modalità di ripartizione delle suddette spese di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace territoriale e recuperare le somme anticipate;
- nelle more di una definizione formale di un atto con cui definire la ripartizione delle spese e nell'ottica di ottimizzare la funzionalità del suddetto presidio giudiziario, il Comune di Fondi ha sollecitato più volte i Comuni sottoscrittori della richiesta al Ministero competente di volere

contribuire, anche in modo indiretto, alle relative spese di funzionamento, mettendo a disposizione, anche parzialmente, proprio personale da poter adibire al supporto amministrativo del Giudice di pace.

DATO ATTO che la sede dell'Ufficio del Giudice di pace territoriale è ubicata presso i locali di proprietà del Comune di Fondi all'interno dell'immobile destinato alla Polizia Locale e che tali locali sono messi al servizio della collettività per lo svolgimento della funzione giudiziaria in una prospettiva che sostiene la giustizia di prossimità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME COSTITUITE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 1 - OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto le modalità ed i termini per la ripartizione dei costi, ivi compresi quelli del personale amministrativo, necessari al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente per i comuni di Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Campodimele e Sperlonga, come da specifica richiesta dei medesimi Comuni indicati in premessa e sottoscrittori della presente.

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026. Alla scadenza le parti hanno facoltà di richiedere e concordare, eventualmente, nuove condizioni per il mantenimento e la ripartizione delle spese del Giudice di Pace di Fondi. Ove, alla data di scadenza, nessuno dei Comuni sottoscrittori avrà avanzato richiesta di revisione della convenzione, la stessa si intenderà automaticamente rinnovata per il medesimo periodo.

ART. 3 - SPESE PER IL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

Rientrano tra le spese necessarie al mantenimento del giudice di pace territoriale le seguenti voci:

- personale amministrativo adibito alle funzioni di cancelleria o supporto alla cancelleria e archiviazione atti;
- utenze e Servizi di pulizia
- manutenzioni ordinarie e straordinarie
- noleggio attrezzature informatiche e fornitura cancelleria
- ogni altra spesa, non espressamente indicata nella presente convenzione, ma strettamente correlata e funzionale alle attività del citato presidio giudiziario.

ART. 4 - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per il funzionamento ottimale dell'ufficio del Giudice di Pace territoriale sono necessarie n. 2 unità lavorative con inquadramento giuridico "C" da destinare, previa formazione a cura del competente Ministero, alle funzioni di cancelliere (penale e civile) e n. 2 unità lavorative con inquadramento giuridico "B" da destinare a funzioni di supporto al cancelliere e archiviazione atti.

Allo stato attuale soltanto il Comune di Fondi ha messo a disposizione n. 2 unità lavorative di categoria "C" per le funzioni di cancelleria e n. 2 unità lavorative di categoria "B" per le funzioni di supporto e archiviazione.

A fronte dell'aumento delle competenze e degli adempimenti a carico dell'Ufficio del Giudice di Pace, a seguito della c.d. Riforma Cartabia, ogni Comune individua proprio personale dipendente, rientrante nelle suddette categorie giuridiche, da potere mettere a disposizione, anche part time, del predetto ufficio giudiziario territoriale.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE.

I comuni aderenti alla convenzione, a seguito di numerosi incontri, hanno stabilito le modalità di ripartizione delle spese necessarie al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di pace, individuando un importo fisso annuale, parametrato alla spesa media annuale sostenuta dal Comune di Fondi e calcolato sulla base della popolazione e del carico affidato da ciascun Ente all'ufficio del Giudice di Pace.

Pertanto i Comuni aderenti alla richiesta presentata al Ministero e sottoscrittori della presente convenzione contribuiranno alla spesa, anticipata dal Comune di Fondi, nel modo che segue:

- Comune di Sperlonga € 12.000,00
- Comune di Monte San Biagio € 13.000,00
- Comune di Lenola € 4.000,00
- Comune di Campodimele € 500,00

Il residuo importo rimane a carico del Comune di Fondi.

Ogni Comune aderente si impegna a trasferire la propria quota di rimborso entro il mese di marzo di ogni anno.

Per il corrente anno, le somme sopra indicate saranno versate nell'importo di 1/5 del totale, in considerazione dei mesi residui dell'annualità 2023. L'importo così quantificato dovrà essere versato entro il mese di settembre 2023.

ART. 6 – INADEMPIMENTO

Nel caso in cui un Comune non partecipi alle spese per il funzionamento dell'Ufficio, come previsto dall'art. 3 D. Lgs 156/2012, sentito il Presidente del Tribunale di Latina, verrà attivata la procedura di accorpamento del Comune inadempiente alla circoscrizione giudiziaria territoriale di Latina presso il Ministero della Giustizia, ferma restando la procedura di recupero delle somme pregresse dovute e non versate.

ART. 7 - REFERENTE CONTATTI CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero della Giustizia del 15.04.2014, per tutto il periodo di validità della Convenzione si conviene che il Sindaco del Comune di Fondi sarà il referente per i contatti con il Ministero della Giustizia.

Ogni comune dovrà indicare un referente, cui rivolgersi per tutte le questioni attinenti l'ufficio del Giudice di Pace

ART. 8 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita l'autorità giudiziaria competente per territorio.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco del Comune di Fondi

Il Sindaco del Comune di Campodimele

Il Sindaco del Comune di Lenola

Il Sindaco del Comune di Monte San Biagio

Il Sindaco del Comune di Sperlonga